

**REGOLAMENTO
COMUNALE DEGLI
INTERVENTI ASSISTENZIALI
RESIDENZIALI A FAVORE DI
ANZIANI E DISABILI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 9 giugno 2003,
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 23 dicembre
2008.

ARTICOLO 1 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Comma 1 - Sono destinatari degli interventi per il ricovero in case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, istituti accreditati: gli anziani e i disabili residenti nel Comune di Vimercate (oppure dimoranti nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell'art. 2 della Legge Quadro 328/00), impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero in proprio o con l'aiuto dei parenti obbligati per legge agli alimenti.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Comma 1 - Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione agli interessati delle strutture accreditate esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero in caso di persone sole (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento retta di degenza);
- erogazione di contributo a parenti, secondo le seguenti modalità:
 - a) intervento economico a parziale copertura di rette di ricovero per persone che non hanno parenti obbligati, per i quali la domanda è presentata comunque da un familiare di riferimento o da altri soggetti per conto del ricoverando;
 - b) intervento economico a parziale copertura di rette di ricovero in presenza di parenti obbligati per legge agli alimenti.

ARTICOLO 3 – METODOLOGIA D'INTERVENTO

Comma 1 - La richiesta di intervento da parte dell'anziano, del disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare, deve essere esaminata dal Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l'anziano (accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) età del ricoverando (per l'anziano di norma non deve essere inferiore ai 70 anni, mentre per il disabile non deve essere inferiore ai 18 anni);
- c) presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità nell'accudimento;
- d) capacità reddituale del ricoverando e dei familiari.

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio e condiviso con il richiedente nel rispetto di quanto previsto anche dalla Carta dei Servizi.

Comma 2 - Se la richiesta di contributo giunge all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), d), non-

ché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverando, che nel frattempo si sono esaurite, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 4; solo in questo caso la domanda a posteriori verrà presa in considerazione.

Comma 3 - Fatte salve tutte le premesse sopra enunciate, per il calcolo del contributo:

- l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima individuata con atto della Giunta Comunale; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà alla copertura della spesa per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune coprirà una retta massima pari all'importo individuato come sopra, e l'eventuale differenza sarà coperta interamente dai familiari;

In ogni caso l'Amministrazione interverrà nel pagamento per la collocazione in camera doppia. L'eventuale differenza tra il costo della camera doppia e quello della camera singola sarà a totale carico dell'utente; qualora, per situazioni particolari sia disponibile solo la camera singola, il Comune provvederà alla copertura della spesa per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune coprirà una retta massima pari al costo della camera doppia e l'eventuale differenza sarà coperta interamente dai familiari.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO E METODOLOGIA DI CONTEGGIO DELLA QUOTA A SUO CARICO

Comma 1 - Le richieste di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione reddituale dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

La documentazione attestante la situazione reddituale andrà ripresentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

Comma 2 - Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione:

- verbale di invalidità civile (se accertata);
- modello di pensione corrente (OBISM o altro);
- modulo di richiesta del contributo.

Nel modulo di richiesta del contributo dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti);

- rendite INAIL;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate (pensioni per ciechi civili, sordomuti, invalidi civili);
- indennità di accompagnamento;
- depositi su conto corrente bancario e/o postale;
- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli;
- investimenti finanziari;
- proprietà immobiliari.

Comma 3 - Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono considerati reddito (come indicato dalla legge 18/80) e conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero; in particolare, verranno conteggiati gli arretrati a partire dalla data in cui è stata presentata domanda di contributo.

Il ricoverando dovrà partecipare alla spesa per il ricovero con l'intero ammontare del proprio reddito ad esclusione di una quota per spese personali (vedi art. 9).

Comma 4 - In presenza di depositi intestati al ricoverando su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato, se non concordato altrimenti, solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando una somma pari a:

- €5.000,00.= nel caso in cui il ricoverando non abbia parenti tenuti ad intervenire in base al successivo art. 5.
- €1.000,00.= nel caso in cui il ricoverando abbia parenti tenuti ad intervenire in base al successivo art. 5.

Comma 5 - In presenza di beni immobili di proprietà del ricoverando:

- se si tratta dell'abitazione, il Comune anticipa per sei mesi la differenza tra la retta e le entrate reali del ricoverando in attesa della messa in vendita della stessa; trascorsi i sei mesi, l'Amministrazione chiederà all'anziano o al suo tutore/amministratore di sostegno, di rimborsare con i proventi che derivano dalla vendita quanto anticipato dall'Amministrazione e di pagare la quota da integrare per la copertura della retta.

Nel caso l'immobile sia già locato a terzi, verrà richiesto il versamento del canone di locazione, dedotte imposte e tasse e spese di competenza relative all'immobile, a titolo di integrazione della retta, fino al termine del contratto in essere. Dopo tale termine si dovrà procedere alla vendita e dovrà essere rimborsata al Comune la somma anticipata.

Qualora l'anziano non sia in grado di assumersi direttamente tali impegni e non esista un tutore, l'Amministrazione chiederà ai suoi familiari tenuti agli alimenti (come meglio identificati al successivo art. 5) la rifusione mediante un loro impegno personale delle somme suddette e delle eventuali eccedenze anticipate a titolo di retta di degenza.

- in caso di ulteriori beni immobili, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

Comma 6 - Se l'interessato vive con il coniuge e/o con figli:

- in presenza di depositi su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari: i beni rilevati alla data della richiesta verranno divisi per il numero dei componenti della famiglia e la parte del ricoverando usata per il pagamento della retta;
- in presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi non verrà presa in considerazione mentre, in caso di ulteriori beni immobili di proprietà dei coniugi, non verrà presa in considerazione la richiesta di intervento fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

Comma 7 - Il Comune comunque interverrà economicamente dal momento in cui saranno esaurite le sostanze proprie dell'utente, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

Comma 8 - Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, senza parenti obbligati per legge agli alimenti e presenti una situazione reddituale complessiva tale da configurare un rifiuto dell'istanza di ricovero per possibile solvenza, l'Amministrazione comunale si farà carico della situazione tutelandosi secondo quanto previsto nel successivo comma 9.

Comma 9 - Per i casi previsti al precedente comma 8 l'Amministrazione comunale mette in atto le procedure previste dalla Legge 6/2004 relative all'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

Comma 10 - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

Comma 11 - Il contributo in ogni caso avrà decorrenza a partire dalla data di consegna di tutta la documentazione necessaria (farà fede la data di protocollo) oppure da una data successiva, concordata con il servizio, sottoscritta dal richiedente.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEI PARENTI E METODOLOGIA DI CONTEGGIO DELLA QUOTA A LORO CARICO

Comma 1 - Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, è prevista con decreto legislativo n. 109/98 modificato con decreto legislativo n. 130/00, la presentazione della certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Tale certificazione è obbligatoria.

Comma 2 – Area Disabili

I parenti che sono chiamati in causa per il pagamento della retta di ricovero sono: nucleo familiare dei genitori e nucleo familiare dei fratelli.

I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando ogni anno:

- certificazione ISEE;
- eventuale certificazione di redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensioni maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, ecc.)

In mancanza di presentazione dell'ISEE, anche da parte di una sola delle persone tenute, non si erogherà alcun contributo.

La partecipazione dei parenti alla spesa viene determinata in base ad una percentuale del reddito ISEE così determinata:

FASCE	ISEE	% REDDITO ISEE - NUCLEO GENITORI	% REDDITO ISEE - NUCLEO FRATELLI
A	Da €0 a €5.000	0	0
B	Da €5.001 a €10.000	5	4
C	Da €10.001 a €20.000	12	8
D	Da €20.001 a €30.000	20	12
E	Da €30.001 a €40.000	28	18
F	Da €40.001 a €50.000	35	26

Qualora il valore ISEE del nucleo familiare dei genitori e/o dei fratelli superi i 50.000 € non verrà erogato alcun contributo da parte del Comune di Vimercate.

L'eventuale intervento economico comunale sarà dato dalla differenza tra la retta di degenza, la pensione e/o la rendita del ricoverato e le quote contributive dei parenti.

Comma 3 – Area anziani

I parenti che sono chiamati in causa per il pagamento della retta di ricovero sono: il nucleo familiare del coniuge, nucleo familiare dei figli, nucleo familiare dei nipoti in linea diretta i cui genitori (figli del ricoverato) fossero venuti a mancare e nucleo familiare dei fratelli in caso di assenza degli altri familiari sopra elencati, purchè con un'età inferiore ai 75 anni e con un reddito ISEE superiore ai 20.000 € annui (fasce D e E).

I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando ogni anno:

- certificazione ISEE;
- eventuale certificazione di redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensioni maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, ecc.).

In mancanza di presentazione dell'ISEE, anche da parte di una sola delle persone tenute, non si erogherà alcun contributo.

La partecipazione dei parenti alla spesa viene determinata in base ad una percentuale del reddito ISEE così determinata:

FASCE	ISEE	% REDDITO ISEE – NUCLEO CONIUGE	% REDDITO ISEE – NUCLEO FIGLI	% REDDITO ISEE – NUCLEO NIPOTI	% REDDITO ISEE – NUCLEO FRATELLI
A	Da €0 a €5.000	0	0	0	0
B	Da € 5.001 a € 10.000	6	8	4	0
C	Da € 10.001 a € 20.000	12	12	8	0
D	Da € 20.001 a € 30.000	18	16	12	12
E	Da € 30.001 a € 50.000	-	24	16	16

Qualora il valore ISEE del nucleo familiare del coniuge superi i 30.000 € o se anche uno solo degli altri parenti tenuti agli alimenti abbia un ISEE superiore a 50.000 € non verrà erogato alcun contributo da parte del Comune di Vimercate.

Nel caso venga presentata richiesta di ricovero per più parenti si procederà a calcolare quale sarebbe il contributo spettante per uno dei ricoverati e quindi a scalare dai redditi dichiarati sul modulo ISEE dei parenti tenuti agli alimenti l'ammontare di detto contributo. Sull'ISEE risultante da questa operazione verranno applicate le aliquote previste per ciascuno dei parenti ricoverati.

L'eventuale intervento economico comunale sarà dato dalla differenza tra la retta di degenza, la pensione e/o la rendita del ricoverato e le quote contributive dei parenti.

Comma 4 – L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti.

ARTICOLO 6 – PRIORITA'

Comma 1 – Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani, inabili:

- privi di figli o fratelli;
- in stato di abbandono.

ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Comma 1 – Sono esclusi dagli interventi:

- a) coloro per i quali il ricovero non è concordato con il Servizio Sociale, secondo quanto previsto dall'ART. 3;
- b) i richiedenti, proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato e che hanno parenti tenuti agli alimenti;
- c) i richiedenti il cui reddito, sommato alle quote di partecipazione dei parenti obbligati, copre il costo dell'intera retta di ricovero.

ARTICOLO 8 – CASI PARTICOLARI

Comma 1 – Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere esaminati da parte della Giunta comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

ARTICOLO 9 – QUOTA SPESE PERSONALI

Comma 1 – Al destinatario dell'intervento viene lasciata una quota mensile per le spese personali individuata con atto della Giunta Comunale.

In caso di disabili la quota è maggiorata rispetto a quella degli anziani viste le diverse esigenze della tipologia d'utenza.

Tali quote sono da intendersi come uniche e non suscettibili di modifiche in corso d'anno.

ARTICOLO 10 – VARIAZIONI AI PARAMETRI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Comma 1 – L'aggiornamento delle fasce di reddito ISEE previste dall'art. 5 e del limite massimo di intervento da parte dell'Amministrazione previsto dall'art. 3, è di competenza della Giunta comunale.

ARTICOLO 11 – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Comma 1 – Tale regolamento ha validità dal 1 gennaio 2009 e non ha valore retroattivo.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 9 giugno 2003, n. 25, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19 giugno 2003 al 4 luglio 2003.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23 dicembre 2008, n. 63, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'8 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in data 19 gennaio 2009.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dall'8 gennaio 2009 al 7 febbraio 2009.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 24 gennaio 2009, dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.